



**TRIBUNALE DI PALMI**

**Sezione civile**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Piero Santese, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 570 dell'anno 2013 del Ruolo Generale, vertente

**TRA**

████████████████████ S.a.s, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario Ca ██████████ R ██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro De Pasquale.

**ATTORE**

**CONTRO**

CA ██████████ GI ██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Zicaro.

**CONVENUTO**

**NONCHE'**

CA ██████████ GI ██████████ CA ██████████ R ██████████ e P ██████████ I ██████████ S.p.a., rappresentati e difesi dall'Avv. Aurelia Zicaro.

**CONVENUTI**

OGGETTO: Azione revocatoria.

CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 14.5.2014, da intendersi in questa sede integralmente trascritto.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione notificato in data 22 aprile 2013 la ██████████ ██████████ s.a.s. conveniva in giudizio Ca ██████████ GI ██████████ Ca ██████████ GI ██████████ Ca ██████████ R ██████████ e P ██████████ L ██████████ al fine di ottenere la revocatoria di determinati atti dispositivi posti in essere dallo stesso e asseriti dall'attore come lesivi del patrimonio della Società '██████████'.



L'attrice premetteva che Ca [REDACTED] G [REDACTED] era stato escluso dalla compagine sociale, con revoca dalla carica di amministratore unico, con delibera del 13.2.2012, confermata dal Tribunale di Palmi in composizione collegiale con ordinanza del 28.02.2013 (a conclusione del prode cimento di reclamo instaurato dallo stesso Ca [REDACTED] G [REDACTED]).

La ' [REDACTED] ' aggiungeva che la decisione era stata assunta in conseguenza dei gravi inadempimenti posti in essere dal convenuto, comportamenti concretizzati nella irregolare gestione della contabilità e nello sviamento della clientela dalla società attrice ad altra società di cui lo stesso ne era institore.

In tal modo si deduceva che la società era stata esposta a gravi conseguenze patrimoniali, da cui sorgeva una pretesa creditoria, cosicchè si rendeva necessaria la presente azione ex art. 2901 c.c., rispetto ad atti dispositivi del proprio patrimonio posti in essere da Ca [REDACTED] G [REDACTED]

Gli atti oggetto dell'azione dell'azione revocatoria erano i seguenti:

a) "Atto di destinazione di beni ai sensi dell'art. 2645 ter c.c." stipulato in data 12/12/2012 con rogito dal notaio in Palmi Avv. Marcella Clara Reni (n. [REDACTED] del repertorio, e raccolta n. [REDACTED] trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria in data 19/12/2012 al n. [REDACTED] del registro generale ed al n. [REDACTED] del registro particolare) con il quale con tale atto di disposizione il sig. Ca [REDACTED] G [REDACTED] ha destinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 ter del c.c., in suo favore ed in favore del coniuge P [REDACTED] L [REDACTED] l'unità immobiliare ricadente nella ' [REDACTED] ' identificato nel catasto dei fabbricati del Comune di Gioia Tauro al foglio [REDACTED] snc [REDACTED] in corso di costruzione;

b) "istituzione di trust" a mezzo dell'atto del 12/12/2012 redatto dal notaio in Palmi Avv. Marcella Clara Reni (n. [REDACTED] del repertorio, e n. [REDACTED] della raccolta, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria in data 19/12/2012 al n. [REDACTED] del registro generale ed al n. [REDACTED] del registro particolare). Con tale atto il sig. Ca [REDACTED] G [REDACTED] ha istituito il *trust* denominato "TRUST CA [REDACTED] G [REDACTED]", nominando se stesso *trustee* e destinando agli scopi previsti dall'atto istitutivo i seguenti beni immobili: 1) in [REDACTED] alla località ' [REDACTED] ', porzione di suolo non avente merito edificatorio di metri quadrati ottocentoventidue. Confinante



con via [redacted] proprietà eredi [redacted] due lati e stradella comunale, salvo e se altri. Identificato nel catasto dei terreni del Comune di [redacted]

c) "Donazione di quote sociali" con atto stipulato in data 12/12/2012 dinanzi il notaio in Palmi Avv. Marcella Clara Reni (n. [redacted] del repertorio e n. 1 [redacted] della raccolta). Con tale atto il sig. Ca [redacted] G [redacted] ha donato ai propri figli C [redacted] G [redacted] e Ca [redacted] R [redacted] le quote dallo stesso possedute nelle seguenti società: 1) [redacted] srl con sede in [redacted] alla via [redacted] 2) [redacted] srl, con sede in [redacted] alla via [redacted] (p.i. [redacted]); 3)

[redacted] srl con sede in [redacted] alla via [redacted]

d) "Contratto di mantenimento" con atto del 12/02/2013 redatto dal notaio in Palmi Avv. Marcella Clara Reni (n. [redacted] del repertorio, e n. [redacted] della raccolta, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria in data 05/03/2013 al n. [redacted] del registro generale ed al n. [redacted] del registro particolare). Con tale atto il sig. Ca [redacted] G [redacted] in cambio di un vitalizio, ha ceduto ai propri figli Ca [redacted] G [redacted] e Ca [redacted] R [redacted] in parti uguali indivise ed in comune tra loro, il diritto di nuda proprietà sui seguenti immobili e precisamente: 1) per diritto pari ad un mezzo (1/2) : 1a) in [redacted] alla contrada "[redacted]", terreno di metri quadrati dodicimilanovantaquattro, con entro stante vano adibito a deposito di metri quadri venti. Confinante con proprietà [redacted] e strada Provinciale [redacted] Identificato in parte nel Catasto dei Terreni del Comune di [redacted] al foglio [redacted] particelle : [redacted]

[redacted] ed in parte nel Catasto dei Fabbricati al Foglio [redacted] particella [redacted]

[redacted] 1b) in [redacted] lungo la linea ferroviaria [redacted] al km 4 [redacted], casa





cantoniera su due elevazioni, completamente inagibile, priva di tetto e di infissi, con annessa corte della superficie di metri quadrati milleduecentosessantotto confinante con Ferrovie dello Stato S.p.a. e strada comunale di accesso su due lati. Identificato in parte nel Catasto dei Fabbricati del Comune di [REDACTED]

[REDACTED] ed in parte nel Catasto dei terreni del detto Comune a [REDACTED]

[REDACTED] 2) per diritti pari ad un quinto (1/5) dell'intero: 2a) in [REDACTED] alla località ' [REDACTED] ', suolo di metri quadrati ventiquattro. [REDACTED]

[REDACTED] 2b) in [REDACTED] alla contrada ' [REDACTED] ', fondo agricolo di are nove e cantiere trentasei, con entrostante locale terraneo adibito a deposito di metri quadrati cinquantuno circa. Identificato in parte nel catasto terreni del Comune di [REDACTED]

[REDACTED] 2c) In [REDACTED] alla contrada [REDACTED] uliveto di are diciassette e cantiere quarantasei, con entrostante locale terraneo adibito a deposito di metri quadrati novantasei circa. Identificato in parte nel Catasto dei Terreni del Comune di [REDACTED]

[REDACTED] 2d) In [REDACTED] [REDACTED] fabbricato terraneo, composto da vani catastali quattro, con annessa corte di pertinenza di metri quadrati ottanta circa. Identificato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di [REDACTED]

[REDACTED] 2e) in [REDACTED] alla contrada ' [REDACTED] ', uliveto di are tre e centiare sessanta. Censito nel Catasto dei Terreni del Comune di [REDACTED]

[REDACTED] 2f) in [REDACTED] alla località ' [REDACTED] ', seminativo di are tre e centiare ottanta. Identificato nel Catasto dei Terreni del Comune di [REDACTED]

[REDACTED] 2g) in [REDACTED] alla contrada [REDACTED] ', fondo agricolo di are trentadue e centiare sessanta. Identificato nel Catasto dei Terreni del Comune di [REDACTED]

[REDACTED] 2h) in [REDACTED] alla località ' [REDACTED] ' orto irriguo di



are tre e centiare sessantasei. Identificato nel Catasto dei Terreni del Comune di

2i) in T[REDACTED] alla località ' [REDACTED] ' o ' [REDACTED] ' uliveto di ettari due are sessantacinque e centiare settanta, censito nel catasto del Comune di [REDACTED]

2l) in [REDACTED] [REDACTED] appartamento per civile abitazione al piano terzo (quarto fuori terra) del fabbricato ivi, composto da vani catastali due virgola cinque. Censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di [REDACTED]

Si costituivano in giudizio i convenuti, opponendosi alla domanda e sostenendo che non vi erano i presupposti di applicazione dell'art. 2901 c.c.

Ciò posto, si osserva, in diritto, che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, è sufficiente, per l'esperimento dell'azione revocatoria, l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, atteso che la valutazione del giudice

riguardo la sussistenza del credito - nel giudizio ex art. 2901 c.c. - è meramente incidentale rispetto all'azione revocatoria (si veda, ex multis, da ultimo, Cass. 17.7.2009, n° 16722; sul punto la Cassazione - ord. S.U. 9440/2004 - ha del resto

escluso espressamente la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. in ipotesi di tal fatta, statuendo che *"Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito"*; ciò perché, come chiarito da Cass. 19289/2007,





*“L'accertamento che scaturisce dalla decisione di accoglimento della revocatoria in presenza di una situazione in cui il credito a favore del quale si vuole conservare la garanzia patrimoniale è litigioso, è nella sostanza un accertamento di inopponibilità dell'atto dispositivo al creditore che, per lo stesso carattere strumentale della revocatoria rispetto alla conservazione della garanzia patrimoniale, ha natura condizionale, nel senso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua qualità, i suoi effetti sostanzialmente si risolvono, in quanto viene meno la possibilità di realizzazione degli effetti di detto accertamento, cioè la possibilità per il creditore di esercitare la garanzia patrimoniale sui beni oggetto del negozio oggetto della revocatoria. Ciò, perché il creditore, in ragione del mancato riconoscimento del credito, si vede negata la situazione giuridica in funzione della quale avrebbe potuto esercitare la detta garanzia. Ne consegue che, se alla sentenza sulla revocatoria fosse conseguita una condanna nelle spese, rispetto ad esse maturerebbe una situazione di configurabilità di un'obbligazione di restituzione, che bene legittimerebbe sia il debitore sia i terzi che si sono visti dichiarare inefficace ed inopponibile l'atto e siano stati condannati alle spese giudiziali della revocatoria, a ripetere quanto corrisposto a tale titolo e, ove, la condanna nelle spese fosse in corso di esecuzione a dedurre il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza del credito come fatto risolutivo dell'efficacia della sentenza sulla revocatoria e, quindi, della relativa condanna nelle spese”).*

Passando al merito della controversia, vanno innanzitutto ritenuti sussistenti sia la legittimazione passiva di tutti i convenuti, che sono l'uno il presunto debitore, anche nella veste di trustee, gli altri i familiari beneficiari degli atti dispositivi, sia l'eventus damni.

In ordine all'eventus damni, non può che farsi richiamo in questa sede, innanzitutto, agli arresti giurisprudenziali, pienamente condivisi dallo scrivente, secondo cui *“L'azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento è ammissibile, non interferendo sulla validità del contratto costitutivo della società e quindi non ostandovi l'art. 2332 cod. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma apportata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), riguardante la nullità di quel contratto e non i vizi della singola partecipazione, che restano regolati dalle norme generali, né subendo alcun "vulnus" il principio di separazione del patrimonio societario rispetto a*



*quello dei soci, non determinando l'esito favorevole della stessa alcun ritorno del bene nella disponibilità del debitore, salva l'esposizione ad eventuali azioni esecutive e conservative, né, infine, precludendola la disciplina in tema di trascrizione (art. 2901, ultimo comma, cod. civ.), che tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto - e non, quindi, della società conferitaria, terza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ. - o l'illiceità penale della restituzione indebita del conferimento (art. 2626 cod. civ.), evenienza ontologicamente affatto diversa (ex multis, di recente, Cass. 23891/2013).*

Ciò comporta, oltre alla prova da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, anche la consapevolezza in capo al terzo acquirente di siffatto pregiudizio.

Orbene, entrambi i profili risultano provati nel caso di specie.

Con riferimento alla sussistenza della scientia damni, va premesso che *"nell'azione revocatoria ordinaria il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo...rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale"* (Cass. 4.9.2009 n° 19234) e considerato che *"in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni"* (cfr., ex multis, Cass. civile, sez. I, 24 luglio 2003, n. 11471).

Una volta emerso che C. [REDACTED] G. [REDACTED] ha posto in essere gli atti dispositivi in parola nonché il contratto oneroso di mantenimento, in epoca successiva alla deliberazione della sua esclusione dalla compagine sociale nonché alla revoca dalla carica di amministratore unico della [REDACTED] e quindi quando era già in corso una complessa vertenza giudiziaria tra lo stesso e la società attrice, sarebbe stato quindi onere del convenuto presunto debitore provare la sussistenza di garanzie patrimoniali ulteriori rispetto ai beni conferiti e idonee a evitare il pregiudizio nei confronti del creditore, ex art. 2740 c.c.





Siffatto onere non risulta evidentemente adempiuto dal suddetto convenuto, che non neppure contestato l'allegazione di controparte, secondo la quale egli si sarebbe completamente spogliato di tutto il suo patrimonio.

In ordine infine alla prova dell'elemento soggettivo richiesto dalla disposizione invocata dall'attrice, si rileva che nel caso che ci occupa ci ritroviamo dinanzi a diverse tipologie di atti, posti in essere dal presunto debitore, e precisamente:

1. Atto di destinazione di beni ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. che il sig. Ca [REDACTED] Gi [REDACTED] ha destinato in suo favore ed in favore del coniuge F [REDACTED] I [REDACTED]
2. Istituzione di trust denominato "TRUST CA [REDACTED] GI [REDACTED]";
3. Donazione di quote sociali in favore dei propri figli Ca [REDACTED] Gi [REDACTED] e Ca [REDACTED] R [REDACTED]
4. Contratto di mantenimento attraverso il quale il sig. Ca [REDACTED] Gi [REDACTED] in cambio di un vitalizio, ha ceduto ai propri figli Ca [REDACTED] Gi [REDACTED] e Ca [REDACTED] R [REDACTED] in parti uguali indivise ed in comune tra loro, il diritto di nuda proprietà su determinati beni immobili.

Le prime tre tipologie di atti dispostivi costituiscono atti a titolo gratuito, e le ipotesi di cui ai punti 1. e 2. sono in sostanza riconducibili al medesimo istituto del trust.

Infatti, nonostante la destinazione in favore del coniuge sia ascrivibile all'istituto del fondo patrimoniale, nella circostanza di cui al punto 2 è configurabile l'ipotesi del cosiddetto "trust auto dichiarato", sul quale recente giurisprudenza di merito si è pronunciata in relazione alla esperibilità dell'azione revocatoria (il Tribunale di Milano, sez. II civile, con sentenza emessa il 03.05.2013, ha accolto la domanda revocatoria della segregazione di beni immobili in un trust auto-dichiarato nel quale il disponente, oltre a ricoprire l'ufficio di trustee, era anche beneficiario, perché lesivo della garanzia patrimoniale del creditore. In virtù di tali considerazioni il giudice ha accolto la domanda revocatoria ed ha dichiarato, *incidenter tantum*, la nullità dell'atto istitutivo di trust perché non si può riconoscere legittimità ad un trust che consente al disponente di continuare a gestire i propri beni senza avere alcun obbligo da rispettare e che è direttamente volto a ostacolare la protezione dei creditori dello stesso).

Peraltro la stessa Convenzione dell'Aja sanziona la validità di quei trust che sono posti in violazione dei principi inderogabili dell'ordinamento giuridico, comprese anche le





operazioni in frode ai creditori, nei confronti dei quali è prevista non solo la revocabilità ma piuttosto la nullità, in quanto posti in essere in violazione del disposto della Convenzione dell'Aja.

Del resto già precedente giurisprudenza si era espressa nel senso che, per gli effetti distorti e abusivi, cui può dar facilmente luogo l'istituto del trust se sorto in frode ai creditori, esso è soggetto ad azione revocatoria nelle stesse modalità in cui tale azione è esercitabile sul fondo patrimoniale (Trib. Cassino 1 aprile 2009).

Ciò posto, con riferimento alla scientia damni in capo al terzo acquirente (non occorre nel caso di specie la prova del consilium fraudis, trattandosi gli atti sub a, b e c di atti a titolo gratuito, ed essendo quello posto in essere sub d) un atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito), pare evidente come le circostanze che i beneficiari degli atti fossero i più stretti familiari del debitore e addirittura quest'ultimo nella qualità di trustee costituiscano elementi indubbiamente rilevanti a far ritenere sussistente siffatta scientia damni, in quanto idonei a supportare una valutazione probatoria ex art. 2729 c.c., integrando presunzioni gravi, precise e concordanti.

Per quanto esposto la domanda dell'attrice va accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi per cui è causa.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (valori medi, scaglione indeterminato di valore rilevante: scaglione da 260.000,01 a 520.000: art. 6 D.M. cit., tutte le voci con eccezione dell'attività istruttoria).

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Palmi, in persona del Giudice dott. Piero Santese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da "██████████ s.a.s.", in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Ca██████████ R██████████ contro Ca██████████ G██████████ Ca██████████ R██████████ Ca██████████ G██████████, P██████████ L██████████ così provvede, disattesa ogni altra domanda ed eccezione proposta:

Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti della "██████████ s.a.s.", in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Ca██████████ R██████████ dei seguenti atti:

a) "Atto di destinazione di beni ai sensi dell'art. 2645 ter c.c." stipulato in data 12/12/2012 con rogito dal notaio in Palmi Avv. Marcella Clara Reni (n. ██████████ del repertorio, e raccolta n. ██████████ trascritto presso la Conservatoria dei Registri



Immobiliari di Reggio Calabria in data 19/12/2012 al n. [REDACTED] del registro generale ed al n. [REDACTED] del registro particolare) con il quale con tale atto di disposizione il sig. Ca [REDACTED] G [REDACTED] ha destinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 ter del c.c., in suo favore ed in favore del coniuge P [REDACTED] L [REDACTED] l'unità immobiliare ricadente nella [REDACTED] identificato nel catasto dei fabbricati del Comune di [REDACTED] al foglio [REDACTED] in corso di costruzione;

b) "istituzione di trust" a mezzo dell'atto del 12/12/2012 redatto dal notaio in Palmi Avv. Marcella Clara Reni (n. [REDACTED] del repertorio, e n. [REDACTED] della raccolta, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria in data 19/12/2012 al n. [REDACTED] del registro generale ed al n. [REDACTED] del registro particolare). Con tale atto il sig. Ca [REDACTED] G [REDACTED] ha istituito il *trust* denominato "TRUST CA [REDACTED] G [REDACTED]", nominando se stesso *trustee* e destinando agli scopi previsti dall'atto istitutivo i seguenti beni immobili: 1) [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

c) "Donazione di quote sociali" con atto stipulato in data 12/12/2012 dinanzi il notaio in Palmi Avv. Marcella Clara Reni (n. [REDACTED] del repertorio e n. [REDACTED] della raccolta). Con tale atto il sig. Ca [REDACTED] G [REDACTED] ha donato ai propri figli Ca [REDACTED] G [REDACTED] e Ca [REDACTED] R [REDACTED] le quote dallo stesso possedute nelle seguenti società: 1) [REDACTED] srl con sede in [REDACTED] 2) [REDACTED] srl, con sede in [REDACTED] 3) [REDACTED] srl con sede in [REDACTED]

d) "Contratto di mantenimento" con atto del 12/02/2013 redatto dal notaio in Palmi Avv. Marcella Clara Reni (n. [REDACTED] del repertorio, e n. [REDACTED] della raccolta, trascritto





presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria in data 05/03/2013 al n. [REDACTED] del registro generale ed al n. [REDACTED] del registro particolare). Con tale atto il sig. Ca [REDACTED] G [REDACTED] in cambio di un vitalizio, ha ceduto ai propri figli Ca [REDACTED] G [REDACTED] e Ca [REDACTED] R [REDACTED] in parti uguali indivise ed in comune tra loro, il diritto di nuda proprietà sui seguenti immobili e precisamente: 1) per diritto pari ad un mezzo (1/2) : 1a) [REDACTED]

[REDACTED]

1b) [REDACTED]

2) per diritti pari ad un quinto (1/5) dell'intero: 2a) [REDACTED]

2b) [REDACTED]

2c) [REDACTED]



[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] 2d) [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] 2e) in [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] 2f) [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] 2g) [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] 2h) [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

2i) [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] 2l) [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

Condanna in solido Ca [REDACTED] Gi [REDACTED] Ca [REDACTED] Ri [REDACTED] Ca [REDACTED] Gi [REDACTED] e  
Pi [REDACTED] L [REDACTED] al pagamento, in favore della [REDACTED]  
s.a.s.", in persona del socio accomandatario e legale rappresentante C [REDACTED] b R [REDACTED]  
delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi euro 11.940,62, di cui euro  
468,62 per spese vive e euro 11.472,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e  
rimborso forfettario come per legge.

Così deciso in Palmi il 13 novembre 2014

Il Giudice





Sentenza n. 885/2014 pubbl. il 14/11/2014

RG n. 570/2013

Repert. n. 1222/2014 del 14/11/2014

Piero Santese

IL CASO.it

